



COMUNE DI FONTANAFREDDA
Provincia di Pordenone

***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE
SULLE AREE PUBBLICHE***

Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 5 agosto 2004
Modificato con deliberazione consiliare n. 79 del 30 novembre 2004
Modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 21 febbraio 2005
Modificato con deliberazione consiliare n. 54 del 30 luglio 2012

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche e private di cui il Comune abbia la disponibilità.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica in particolare la L.R. 4 giugno 1999 n. 14 "Disciplina del commercio su aree pubbliche" (d'ora innanzi definita "Legge"), nonché la normativa regionale, comunitaria e nazionale regolante la materia.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per **commercio sulle aree pubbliche**:
le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per **aree pubbliche**:
le piazze, le strade, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per **posteggio**:
la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - d) Per **posteggio vacante**:
il posteggio non occupato a seguito di concessione decennale o resosi libero a seguito di cessazione dell'attività, di revoca o decadenza della concessione.
 - e) Per **posteggio temporaneamente non occupato**:
il posteggio oggetto di concessione decennale che risulta non occupato in un determinato giorno per assenza occasionale del concessionario.
 - f) Per **mercato**:
l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - g) Per **fiera**:
la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - h) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**:
il provvedimento che legittima l'esercizio del commercio su area pubblica, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza o sede legale per gli operatori itineranti, da un Comune della regione (capoluogo di provincia) per gli operatori provenienti da fuori regione.

Articolo 3 Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali su area pubblica al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di accesso e di acquisto dei consumatori.
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci.
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti.

Articolo 4 Compiti degli uffici comunali

1. L'attività istruttoria e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori relativi a tutte le materie disciplinate dal presente regolamento costituiscono attribuzione della "Gestione Attività Produttive e Commerciali".

2. L'Ufficio per la Gestione delle Attività Produttive e Commerciali è incaricato di mettere e tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria (costantemente aggiornata) contenente i posteggi esistenti nel mercato o fuori mercato, con relativa localizzazione e dimensione, e indicante se gli stessi siano liberi e disponibili per l'assegnazione, oppure già concessi.
3. La vigilanza sull'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è esercitata dal Corpo della Polizia Municipale. Rimangono altresì assegnate alla competenza della Polizia Municipale le attribuzioni di assistenza e controllo allo svolgimento del mercato già svolte alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5 Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) sui posteggi del mercato dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area (salve le limitazioni indicate nell'art. 21 del presente regolamento) purchè in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società in nome collettivo e a società in accomandita semplice.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

Articolo 6 Subingresso

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o a causa di morte è disciplinato dall'art. 9 della L.R. 14/1999.
2. Il trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti da chi cede l'attività.
3. Il trasferimento del posteggio è comunque sempre compreso nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge.
4. Non può essere trasferita l'attività corrispondente ad uno o più settori merceologici posseduti.

Articolo 7 Preposto – Sostituzione

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, c. 2, della L.R. 14/1999, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti.
2. Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore a quaranta giorni consecutivi in ciascun anno solare.
3. Il titolare dell'attività comunica al Comune il nominativo del preposto. Questi dovrà sottoscrivere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5, c. 2 L.R. n. 8/1999. Copia di tale comunicazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Non è necessaria alcuna comunicazione per le sostituzioni momentanee di cui all'art. 3, c. 10 della L. n. 14/1999.

Articolo 8 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari di posteggio non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
3. E' vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi.
4. Resta fermo il divieto di vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 76, c. 1 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e successive modifiche.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

6. Non è consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori.
7. Ai sensi dell'art. 14, c. 1 della L.R. n. 14/1999, ai soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche compresi i produttori agricoli, si applica la disciplina sulla pubblicità dei prezzi di cui all'art. 29 della L.R. 8/1999 (Normativa organica del commercio in sede fissa).

Articolo 9 **Normativa igienico-sanitaria**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico – sanitarie.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetta all'autorizzazione sanitaria nei limiti previsti dalla legge n. 283/1962 e del relativo regolamento di esecuzione.
3. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze delle competenti autorità.
4. L'operatore è soggetto all'onere di lasciare, giornalmente, l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i prodotti; è tenuto inoltre a dar corso alle prescrizioni fornite dal Comune relativamente alla raccolta dei rifiuti.

Articolo 10 **Mostre, esposizioni, mostre-mercato**

1. Le mostre, le esposizioni e le mostre-mercato restano disciplinate dalla L.R. n. 10 del 23.2.1981 (Disciplina, promozione e delega di funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni nella regione Friuli Venezia Giulia).
2. Lo spostamento temporaneo dei posteggi va comunicato alle Organizzazioni di categoria Provinciali con almeno 10 giorni di anticipo.
3. La rassegnazione dei posteggi avviene in base alla graduatoria provvisoria predisposta dagli organi di cui all'art. 4 comma 3, secondo i criteri di priorità previsti all'art. 16 comma 5.

**Articolo 11
Generalità**

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione o il trasferimento del mercato, così come definito dall'art. 1. 2 c., lett. d della Legge, sono disciplinati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, 2 c. della Legge, dal presente Regolamento.
2. Le variazioni di cui al comma 1 vanno comunicate alle Organizzazioni di categoria Provinciali almeno 30 giorni prima del loro verificarsi.

**Articolo 12
Giorno di mercato**

1. Il commercio su area pubblica attuato mediante il mercato presso il Piazzale S. Luca si svolge, ogni settimana, nella giornata di GIOVEDÌ. Nel caso in cui tale giornata coincida con una festività, il mercato è anticipato al giorno precedente non festivo oppure, in seguito alla specifica richiesta delle Organizzazioni di categoria Provinciali o da almeno il 50% dei titolari di posteggio, fatta pervenire almeno quindici giorni prima all'Amministrazione comunale, nella stessa giornata festiva.
2. Il commercio su area pubblica attuato mediante il mercato presso la frazione di Nave si svolge, ogni settimana, nella giornata di LUNEDÌ. Nel caso in cui tale giornata coincida con una festività, il mercato è posticipato al giorno successivo non festivo oppure, in seguito alla specifica richiesta delle Organizzazioni di categoria Provinciali o da almeno il 50% dei titolari di posteggio, fatta pervenire almeno quindici giorni prima all'Amministrazione comunale, nella stessa giornata festiva.

**Articolo 13
Area di mercato presso Piazzale S. Luca**

1. L'area destinata al mercato ed il posizionamento dei posteggi vengono individuati nell'allegato "A". Nell'allegato "B" è riportata la superficie e la planimetria utile complessiva di mercato, suddivisa in singoli posteggi, nonché l'area riservata agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti, delimitata con la sigla "PA".
2. La sua ubicazione e strutturazione (riportata anche su apposita cartografia, in scala 1:1000, facente parte integrante e sostanziale del presente atto) è la seguente:
 - AREA: sita in Fontanafredda, Piazzale San Luca.
 - SUPERFICIE complessiva area mq. 10.700,00 lordi, di cui mq. 5.285 netti (solo posteggi), come da cartografia allegata
 - POSTEGGI: complessivi n. 30, le cui dimensioni (lunghezza o fronte commerciale per larghezza o profondità) sono singolarmente riportate nella cartografia allegata al presente regolamento.
3. I banchi di vendita devono mantenere l'allineamento predisposto nell'allegato "A" lasciando libere le corsie tracciate sugli spazi destinati al mercato. Nessun oggetto o altro ostacolo dovrà essere posizionato né a livello terra, né con strutture aeree fuori del posteggio assegnato. Tra banco e banco di vendita deve sussistere una distanza minima di metri 1,50.
4. Sono ammesse all'area di mercato esclusivamente strutture di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici, che in ogni caso non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse.
5. E' consentita la vendita nell'area di mercato dei prodotti appartenenti a tutti i settori merceologici, tranne quelli per cui è esplicitamente vietata la vendita dalla vigente norma commerciale (armi, esplosivi ed oggetti preziosi) o dalle normative di carattere igienico sanitario.

**Articolo 13 bis
Area di mercato presso la frazione di Nave**

1. L'area destinata al mercato ed il posizionamento dei posteggi vengono individuati nell'allegato "C". Nell'allegato "D" è riportata la superficie e la planimetria utile complessiva di mercato, suddivisa in singoli posteggi, nonché l'area riservata agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti, delimitata con la sigla "PA".
2. La sua ubicazione e strutturazione (riportata anche su apposita cartografia, in scala 1:1000, facente parte integrante e sostanziale del presente atto) è la seguente:
 - AREA: sita in Fontanafredda frazione di Nave, in via Bodegan, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Lirutti e il campo da tennis adiacente alla Chiesa.
 - SUPERFICIE complessiva area mq. 1975 circa, di cui mq. 520 netti (solo posteggi), come da cartografia allegata
 - POSTEGGI: complessivi n. 13, le cui dimensioni (lunghezza o fronte commerciale per

larghezza o profondità) sono singolarmente riportate nella cartografia allegata al presente regolamento .

3. I banchi di vendita devono mantenere l'allineamento predisposto nell'allegato "C" lasciando libere le corsie tracciate sugli spazi destinati al mercato. Nessun oggetto o altro ostacolo dovrà essere posizionato né a livello terra, né con strutture aeree fuori del posteggio assegnato. Tra banco e banco di vendita deve sussistere una distanza minima di metri 1,50.
4. Sono ammesse all'area di mercato esclusivamente strutture di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici, che in ogni caso non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse.
5. E' consentita la vendita nell'area di mercato dei prodotti appartenenti a tutti i settori merceologici, tranne quelli per cui è esplicitamente vietata la vendita dalla vigente norma commerciale (armi, esplosivi ed oggetti preziosi) o dalle normative di carattere igienico sanitario.

Articolo 14 **Orari di svolgimento del mercato**

1. Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle strutture di vendita nell'area di mercato dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:
 - Scarico e approntamento delle strutture di vendita: dalle ore 7.00 alle ore 8.00;
 - Orario di vendita: dalle ore 7.30 alle ore 13.00;
 - Carico e rimozione delle strutture di vendita dall'area di mercato: dalle ore 13.00 alle ore 14.00.Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico.
2. Saranno ammesse deroghe agli orari sopra descritti soltanto nei casi di comprovata forza maggiore.
3. In coincidenza con le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, su specifica richiesta delle Organizzazioni di categoria Provinciali o da almeno il 50% dei titolari di posteggio, fatta pervenire almeno quindici giorni prima all'Amministrazione Comunale, gli orari di vendita e rimozione delle strutture potranno essere protratti rispettivamente fino alle ore 18.30 e alle ore 19.30.
4. E' fatto obbligo agli operatori, pena la decadenza della concessione del posteggio, di conferire, entro le ore 13.30, i rifiuti negli appositi contenitori installati per l'occasione dal servizio di nettezza urbana onde permettere la raccolta degli stessi da parte della Ditta Appaltatrice. Nell'area destinata al mercato settimanale la Ditta appaltatrice posizionerà idonei cassonetti per la raccolta.
5. L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (di cui al successivo art. 17) sarà effettuata tra tutti gli operatori presenti nell'area antistante l'ingresso al mercato dopo le ore 8.00.
6. Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

Articolo 15 **Autorizzazione per posteggio nell'area di mercato**

1. L'autorizzazione al commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato ha validità decennale (e può essere rinnovata) ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio dell'intera Regione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve obbligatoriamente indicare il posteggio al fine della sua validità e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle strutture dell'operatore.
3. La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve contenere oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale e relativa sede della Società) e dell'indirizzo del richiedente anche la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 della L.R. n. 8/1999, nonché l'indicazione dei settori merceologici previsti dall'art. 3, 1° comma della medesima L.R. n. 8/1999.
4. Nella domanda dovranno essere indicate sia la localizzazione (con riferimento al numero cartografico riportato nella planimetria dell'area di mercato di cui al precedente art. 13) che le dimensioni del posteggio.
5. La procedura amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni segue quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 27/1997.
6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.
7. Se si possiede solo una abilitazione (o alla somministrazione o alla vendita) l'autorizzazione alla attività di vendita può essere rilasciata solo per questa.
8. Tanto l'abilitazione alla somministrazione che il settore merceologico alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio.
9. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

Articolo 16

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. La concessione dell'area per esercitare l'attività commerciale nell'ambito del mercato non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio.
2. L'autorizzazione suddetta non può essere negata nel caso in cui, nell'ambito del mercato, siano disponibili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto di richiesta.
3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nel mercato, fatto salvo il caso di un titolare di più posteggi del mercato alla data del 31 ottobre 1998 oppure di una società di persone cui siano state conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.
4. Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio indicato nella domanda.
5. Qualora nel mercato esistano posteggi disponibili o comunque non ancora assegnati, è accolta con priorità, rispetto a domanda di nuovo rilascio:
 - a) trasferimento del titolare dell'attività presente nel mercato
 - b) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
6. Per le domande di nuovo rilascio si osservano i seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggior numero di presenze al mercato da parte di operatori non titolari di posteggio;
 - b) Anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo ai sensi delle abrogate leggi 398/1976 e L.R. 34/1995;
 - c) Migliore soluzione merceologica in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie;
 - d) data di presentazione della domanda;
 - e) numero inferiore di protocollo.

Articolo 17

Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. In caso di mancata occupazione dei posteggi nell'area di mercato da parte dei titolari, questi possono venir occupati da soggetti dotati di autorizzazioni rilasciate esclusivamente da un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 2, 3° e 4° comma della Legge, per la durata del periodo di non utilizzo.
2. Viene osservato il seguente criterio di priorità nel rilascio di tali occupazioni:
 - a) Maggior numero di presenze al mercato in base all'elenco delle presenze tenuto dal Comando di Polizia Municipale a partire dal 1° aprile 2004;
 - b) A soggetti che hanno la sola autorizzazione per l'esercizio dell'attività su area pubblica in forma itinerante (tipologia b. di cui art. 2, 1° comma della Legge);
 - c) Anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo ai sensi delle abrogate leggi 398/1976 e L.R. 34/1995.

Articolo 18

Assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli

1. L'assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti viene effettuata, su presentazione di apposita domanda, sulla base della disponibilità determinata al precedente art. 13 secondo i criteri di priorità di cui all'art. 16.
2. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della denuncia d'inizio attività resa ai sensi dell'art. 2 della L.R. 27/1991, sostitutiva dell'autorizzazione richiesta dal D. Lgs 228 del 18.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La domanda di rilascio di autorizzazione all'occupazione di un posteggio deve contenere oltre all'indicazione delle generalità e dell'indirizzo del richiedente, anche il numero e la data d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia di residenza/sede legale del richiedente, nonché l'ubicazione e la dimensione dell'area richiesta in concessione.
4. Le aree temporaneamente non occupate vengono assegnate ai produttori agricoli non titolari di concessione decennale di posteggio applicando i criteri e le modalità di cui al precedente art. 17, in mancanza di produttori agricoli vengono assegnati a tutti i soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
5. Si intende agricoltore, l'imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 del Codice Civile.

Articolo 19
Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio nelle ipotesi previste dall'art. 6, comma 9 e 10 della Legge, compreso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14, comma 4 del presente Regolamento.
2. La decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 20
Modalità di registrazione delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze e assenze è curata dal comando Polizia Municipale.

Articolo 21**Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi collocati a terra; la merce deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano il Codice della Strada, le norme di carattere igienico-sanitario, per motivi di pubblico interesse.
3. L'orario di inizio e di conclusione dell'attività è definito con ordinanza sindacale entro la fascia oraria compresa fra le ore 5.00 e le ore 22.00.
4. Le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo, devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; la sosta non può comunque eccedere le tre ore. Allo scadere del tempo di sosta è fatto obbligo di spostamento entro un raggio di almeno 500 metri dal punto stesso ed è fatto divieto di ritornare sul medesimo "punto" nelle tre ore successive. Per "punto" si intende la superficie occupata durante la sosta.
5. Con riferimento al disposto dell'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 14/1999, a tutela dell'ordine pubblico e della viabilità, è fatto divieto di esercitare il commercio itinerante quando l'esercizio dello stesso viene svolto su un mezzo in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, delle fiere, nonché delle manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate ai sensi dell'articolo 68 o 69 del T.U.L.P.S., nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato, la fiera o la manifestazione, intendendosi per area adiacente quella posta ad una distanza inferiore a 500 metri.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita di prodotti in forma itinerante.
7. In occasione di manifestazioni con notevole afflusso di persone o per motivi di interesse pubblico, il Funzionario Responsabile competente per materia, con ordinanza, può temporaneamente derogare ai divieti previsti dai punti precedenti.

**Articolo 22
Sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative per la violazione dell'attività prevista dal presente regolamento sono indicate nell'art. 13 della L.R. n. 14/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del comma 6 del citato art. 13 della L.R. 14/1999, l'ammontare della sanzione amministrativa minima e massima è stabilito nella misura del 50% di quanto indicato dalla legge.
2. Per le violazioni non previste dalla L.R. 14/1999 si applica la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500.
3. Per la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni si applica quanto previsto dalla L.R. 17.1.1984 n. 1.

**Articolo 23
Tasse**

1. I titolari di posteggio, nonché gli assegnatari dei posteggi temporaneamente non occupati, sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in conformità a quanto stabilito nei vigenti regolamenti comunali.
2. Qualora per l'esercizio dell'attività di particolari categorie di operatori il Comune fornisca servizi aggiuntivi, gli operatori che ne usufruiscono saranno tenuti al rimborso – anche stabilito in via forfetaria – dei relativi costi.

**Articolo 24
Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari e ordinanze comunali in materia.

INDICE

CAPO I	NORME GENERALI
---------------	-----------------------

- Articolo 1- Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Finalità del regolamento
- Articolo 4 - Compiti degli uffici comunali
- Articolo 5 - Esercizio dell'attività
- Articolo 6 - Subingresso
- Articolo 7 - Preposto – Sostituzione
- Articolo 8 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 9 - Normativa igienico-sanitaria
- Articolo 10 - Mostre, esposizioni, mostre-mercato

CAPO II	MERCATO
----------------	----------------

- Articolo 11 - Generalità
- Articolo 12 - Giorno di mercato
- Articolo 13 - Area di mercato
- Articolo 13bis – Area di mercato
- Articolo 14 - Orari di svolgimento del mercato
- Articolo 15 - Autorizzazione per posteggio nell'area di mercato
- Articolo 16 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 17 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
- Articolo 18 - Assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli
- Articolo 19 - Decadenza dalla concessione del posteggio
- Articolo 20 - Modalità di registrazione delle presenze

CAPO III	COMMERCIO ITINERANTE
-----------------	-----------------------------

- Articolo 21 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

CAPO IV	NORME TRANSITORIE E FINALI
----------------	-----------------------------------

- Articolo 22 - Sanzioni
- Articolo 23 - Tasse
- Articolo 24 - Abrogazione precedenti disposizioni

SPAZI DI SOSTA AL MERCATO DI FONTANAFREDDA


N. POSTEGGIO	LUNGHEZZA MT.	LARGHEZZA MT.	SUPERFICIE MQ.
1.	11.00	5.50	60.50
2.	9.50	4.00	38.00
3.	9.00	5.00	45.00
4.	10.00	5.00	50.00
5.	10.00	6.00	60.00
6.	11.00	5.00	55.00
7.	7.00	4.00	28.00
8.	8.00	5.00	40.00
9.	6.00	4.00	24.00
10.	9.00	5.00	45.00
11.	10.00	4.20	42.00
12.	13.50	8.00	108.00
13.	9.00	5.00	45.00
14.	9.00	5.00	45.00
15.	8.00	4.00	32.00
16.	9.00	5.00	45.00
17.	15.00	5.00	75.00
18.	8.00	4.00	32.00
19.	10.00	4.40	44.00
20.	12.00	6.00	72.00
21.	8.00	5.00	40.00
22.	10.00	5.00	50.00
23.	9.00	5.00	45.00
24.	10.00	5.00	50.00
25.	11.00	10.00	110.00
26.	7.00	4.00	28.00
27.	6.50	3.50	22.75
28.	11.00	6.00	66.00
29.	12.00	6.00	72.00
30.	10.00	5.00	50.00

SPAZI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

POSTEGGIO	LUNGHEZZA MT.	LARGHEZZA MT.	SUPERFICIE MQ.
PA	12.00	8.00	96.00

Totale superficie posteggi	mq.	1.519,25
Totale superficie Produttori agricoli	<u>mq.</u>	<u>96,00</u>
TOTALE GENERALE	mq.	1.615,25

PLANIMETRIA GENERALE



1:1000

SPAZI DI SOSTA AL MERCATO DI NAVE

N. POSTEGGIO	LUNGHEZZA MT.	LARGHEZZA MT.	SUPERFICIE MQ.
1.	10.00	4.00	40.00
2.	10.00	4.00	40.00
3.	10.00	4.00	40.00
4.	10.00	4.00	40.00
5.	10.00	4.00	40.00
6.	10.00	4.00	40.00
7.	10.00	4.00	40.00
8.	10.00	4.00	40.00

SPAZI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

POSTEGGIO	LUNGHEZZA MT.	LARGHEZZA MT.	SUPERFICIE MQ.
PA	10.00	4.00	40.00

Totale superficie posteggi	mq.	320.00
Totale superficie Produttori agricoli	mq.	40.00
TOTALE GENERALE	mq.	360.00

